

COMUNE DI MARANO SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P. 41054

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'ARMAMENTO

DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

AI QUALI SIA CONFERITA LA QUALIFICA DI

AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA

|

Approvato con delibera del consiglio n.51 del 17/04/1989

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE AI QUALI SIA CONFERITA LA QUALIFICA DI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.

ART. 1

Gli appartenenti al Servizio Polizia Municipale, ai quali sia conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.

ART. 2

Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio Polizia Municipale. Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi.

ART. 3

Il provvedimento di cui all'art. 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

ART. 4

Le armi in dotazione agli attuali due addetti di cui all'art. 1 sono le seguenti:
-pistola semiautomatica tipo BERETTA calibro 7,65 matricola n° 839370
-pistola semiautomatica tipo WALTER calibro 7,65 matricola n° 262249.

ART. 5

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

- tutti i servizi esterni comunque effettuati;
- servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale e degli immobili Comunali;
- servizi notturni;
- servizi di pronto intervento;
- servizi di scorta.

Per i servizi di cui al comma precedente l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M.I. 04/03/1987 n° 145.

I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del Comune sono svolti di massima senza armi, tuttavia, agli addetti al Servizio Polizia Municipale cui l'arma sia assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento.

Dell'assegnazione dell'arma in via continuativa è fatta menzione sulla tessera personale di servizio.

ART. 6

Gli appartenenti al Servizio Polizia Municipale cui sia conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, portano l'arma fornita dall'Amministrazione Comunale nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva, indossando l'uniforme.

E' fatto divieto di portare armi, in servizio, diverse da quelle in dotazione.

Nei casi in cui il personale di Polizia Municipale sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma è portata in modo non visibile.

ART. 7

Per i servizi espletati fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso od in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Responsabile del Servizio Polizia Municipale, o dalle Amministrazioni Comunali interessate.

Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

ART.8

L'arma è assegnata in via continuativa agli addetti al Servizio Polizia Municipale cui è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ART. 9

Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni, consegnandole al Responsabile del Servizio Polizia Municipale, il quale provvede alla registrazione ed alle operazioni di movimento, sull'apposito registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine sono preventivamente vidimate dal Questore.

Ogni assegnatario dell' arma in via continuativa, oltre che custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassette facilmente raggiungibili.

ART. 10

Dello smarrimento o furto d'armi o di parti di esse, nonché delle munizioni, a cura dell'assegnatario o del consegnatario, deve essere fatta immediata denuncia al Comando dei Carabinieri.

ART. 11

L'Amministrazione Comunale provvede, tramite apposita convenzione, all'iscrizione degli addetti al Servizio Polizia Municipale, agenti di Pubblica Sicurezza, presso un poligono di tiro riconosciuto a termini di legge, così come previsto dalla normativa vigente.

La partecipazione periodica ai corsi di esercitazione per **l'uso** delle armi è obbligatoria.

Il responsabile del poligono convenzionato comunica al Sindaco l'elenco dei partecipanti e le valutazioni tecniche relative ad ognuno di essi.

La convenzione dovrà essere comunicata al Prefetto.

ART. 12

Qualora il poligono di tiro si trovi in Comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti al Servizio Polizia Municipale, l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa, è rilasciata dal Questore, ai sensi della Legge 18 Giugno 1969, n° 323, **ed ha** la durata di sei anni.

ART. 13

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, saranno osservate le norme di cui:

- alla Legge 7 marzo 1986, n° 65;
- alle Leggi Regionali sulla Polizia Locale;
- al T.U.L.C.P. vigente;
- al D.M. 4 marzo 1987, n° 145.

ART..14

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 62-3° comma, del T.U. 3 marzo 1934, n° 383 e successive modificazioni e aggiunte, munito degli estremi del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO.

COMUNE DI MARANO SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO COMUNALE

CONCERNENTE

L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE

Il presente Regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 17/4/89 con atto n° 51;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal giorno 28/4/89 al giorno 13 5 89;
- 3) E' stato inviato, per l'esame, alla Sezione di Modena del Comitato Regionale di Controllo in data 28/4/89, ed è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini;
- 4) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio unitamente alla sopra richiamata deliberazione per quindici giorni consecutivi dal 19/5/89 all'8/6/89;
- 5) E' stato comunicato, con lettera prot. N° 4954 in data 10/6/89 al Prefetto, come disposto dall'art. 2, 2° comma del D.M. 4/3/87 N° 145, anche per la successiva comunicazione al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo, come disposto dall'art. II della L. N° 65/87.
- 6) Entrerà in vigore il 1°/7/89, primo giorno del mese successivo all'ultimo di ripubblicazione (art. 26).

Data10 GIU. 1989.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Giorgio Gasparini)

